



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

(Art. 12 Legge 7.08.1990, n° 241 e S.m.i.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 21 del 14/06/2021

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – OGGETTO

ART. 3 – FINALITA'

ART. 4 – BENEFICIARI

ART. 5 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ART. 6 – SETTORI DI INTERVENTO

CAPO II CRITERI E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

ART. 7 – CONTRIBUTI ORDINARI

- **Definizione**
- **Modalità di presentazione domande**
- **Criteri per l'assegnazione dei contributi**
- **Istruttoria**
- **Erogazione dei contributi**

ART. 8 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

- **Definizione**
- **Modalità di presentazione domande**
- **Istruttoria**
- **Criteri per l'assegnazione dei contributi**
- **Erogazione dei contributi**

ART. 9 – CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LAVORI E/O ACQUISTI

- **Definizione**
- **Modalità di presentazione domande**
- **Istruttoria**
- **Criteri per l'assegnazione dei contributi**
- **Erogazione dei contributi**

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 10 – RESPONSABILITA'

ART. 11 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

ART. 12 – NORME E REGOLAMENTI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati presenti e operanti sul territorio con iniziative idonee a favorire lo sviluppo della comunità locale.

ART. 2 – OGGETTO

I termini "contributi" e "benefici economici" di cui al presente Regolamento definiscono qualsiasi erogazione disposta dal Comune, nei limiti delle proprie risorse, sotto forma di concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico di cui al succitato art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

ART. 3 – FINALITÀ

I contributi del Comune sono finalizzati alla promozione e allo sviluppo (sociale, culturale, ricreativo, artistico e sportivo) e al progresso civile della comunità, nonché alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente. L'azione di sostegno si esplica sia mediante la co-programmazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore, sia mediante erogazioni di contributi ordinari e straordinari.

ART. 4 - BENEFICIARI

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, possono accedere a contributi o ad altre forme di sostegno economico finanziario:

- Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere per attività ed iniziative a beneficio della comunità del Comune di Porto Viro;
- Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- I soggetti, senza fine di lucro, che abbiano sede nel Comune di Porto Viro, regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni;
- Associazioni, fondazioni, comitati, persone fisiche e giuridiche per attività senza fine di lucro, che svolgano la propria attività nel territorio di Porto Viro.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di associazioni, enti pubblici e privati, per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- Contributi a partiti politici ed in genere a gruppi, comitati e associazioni aventi finalità di sostegno politico ai partiti;
- Contributi ad organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività, di cui al presente regolamento, sulla base delle risorse disponibili, può concedere:

- a) contributi economici ordinari a sostegno dell'attività annuale dell'associazione;
- b) contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo;
- c) contributi economici straordinari per lavori e/o per acquisti;

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) contributi economici ordinari: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente;

b) contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;

c) contributi economici straordinari per lavori e per acquisti: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione / ente e per l'acquisto di beni mobili destinati a fini istituzionali, sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- contributi legati a rapporti convenzionali o concessori;
- contributi alle scuole riconducibili al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa);
- contributi per attività aventi fine di lucro;
- sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche a carattere strettamente assistenziale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- contributi a favore di enti ed associazioni che gestiscono servizi pubblici o di interesse pubblico a favore della fascia giovanile in età scolastica e giovani lavoratori nei seguenti settori: ricreativo, culturale e sportivo al fine di creare aggregazione, prevenzione di situazioni devianti ed evitare la dispersione scolastica, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione.

ARTICOLO 6 - SETTORI DI INTERVENTO

Nei limiti delle risorse disponibili possono essere oggetto di contributo, le attività, le iniziative, i lavori e gli acquisti nei settori d'intervento di seguito specificati:

CULTURALE

SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

TUTELA AMBIENTALE

PROTEZIONE CIVILE, INIZIATIVE UMANITARIE, DI SOLIDARIETA' SOCIALE E PREVENZIONE SANITARIA.

CAPO II

CRITERI E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

ARTICOLO 7 – CONTRIBUTI ORDINARI

Definizione

La Giunta Comunale stabilisce annualmente la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari per ogni settore di intervento e definisce eventuali ulteriori specifici criteri di concessione nel rispetto del presente regolamento e delle vigenti disposizioni in materia. Sulla base del presente regolamento e di tali indicazioni il responsabile del Servizio interessato predispone e pubblica, indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno, un bando per la concessione di contributi ordinari che dovrà illustrare dettagliatamente almeno:

- l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo
- l'ammontare della somma a disposizione per tali contributi
- i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione
- le modalità ed i termini di presentazione delle richieste
- i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo
- le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

Il bando dovrà essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito del Comune.

Per accedere a tali contributi è necessario:

- Avere sede legale e comunque svolgere l'attività oggetto del contributo nel territorio del Comune di Porto Viro
- essere iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Porto Viro

Possono accedere ai Contributi ordinari anche associazioni non aventi sede nel territorio comunale, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni di Porto Viro, purchè l'attività oggetto del contributo sia svolta in modo continuativo nel territorio comunale.

Modalità di presentazione domande

Il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato di norma 30 giorni dopo la pubblicazione dell'apposito Bando.

La domanda, presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Porto Viro, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, deve pervenire corredata di:

- a) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
- b) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle attività programmate;

Criteri per l'assegnazione dei contributi

La concessione dei contributi sarà graduata secondo una classificazione delle richieste risultante dall'applicazione dei successivi criteri di massima:

- Livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione
- Quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per la realizzazione dell'attività programmata
- Quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate
- Originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore d'intervento
- Gratuità o meno delle attività programmate
- Accessibilità alle persone con disabilità
- Livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata (es. n° iscritti, n° partecipanti, ecc.)

Istruttoria

Il settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo verrà archiviata.

Verificata la regolarità della richiesta, il settore competente provvede agli adempimenti previsti dal Bando e comunica l'esito ai beneficiari, unitamente alle modalità di erogazione del contributo.

Erogazione dei contributi

I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile del settore interessato entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione. A tal fine i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività per cui è stato richiesto il contributo, a pena di decadenza del contributo concesso, devono presentare al responsabile del settore competente:

- Relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo ed il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- Rendicontazione economica dell'attività oggetto del contributo;
- Copia delle fatture e dei documenti di spesa intestati al beneficiario;

La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza del contributo.

Nel caso in cui le attività ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale il responsabile del settore competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

Su richiesta del beneficiario, è ammessa la liquidazione di una parte del contributo in acconto, su base percentuale in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso e presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute.

ARTICOLO 8 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Definizione

Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, in base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione comunale mediante deliberazione della Giunta comunale può concedere contributi straordinari per iniziative e/o manifestazioni straordinarie di particolare rilievo.

Possono accedere a tali contributi anche soggetti non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni e/o aventi sede in altri Comuni purchè l'attività oggetto del contributo sia svolta nel territorio Comunale.

Modalità di presentazione domande

Le domande, redatte in appositi modelli predisposti dai servizi comunali incaricati e pubblicati nel sito comunale, devono essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, e devono contenere:

- l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico/utenti ed eventuale sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- una dettagliata descrizione dell'iniziativa dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio;
- il tipo di contributo richiesto;
- Il programma dell'iniziativa ed il relativo quadro economico dal quale risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte;

Istruttoria

Il settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario verrà archiviata.

Criteri per l'assegnazione dei contributi

La Giunta Comunale, previa istruttoria del responsabile del settore competente, decide in ordine alla concessione dei contributi tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale, educativa e culturale dell'iniziativa proposta
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della comunità territoriale;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- della capacità di aggregazione di più soggetti territoriali
- della presenza sul territorio
- della gratuità o meno dell'iniziativa
- del numero di persone coinvolte nel progetto

Nella motivazione dell'atto di concessione del contributo dovrà essere dato conto delle valutazioni effettuate.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 90% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque non potrà superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Erogazione dei contributi

Per l'erogazione dei contributi i soggetti beneficiari, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa/evento/manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza del contributo concesso, devono presentare al Settore competente:

1. Una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo
2. La rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci
3. Copia delle fatture e dei documenti di spesa

I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile del settore competente entro i 90 giorni successivi, previa verifica della regolarità della documentazione presentata.

Su richiesta del beneficiario è ammessa la liquidazione di parte del contributo in acconto, su base percentuale, ovvero in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione prevista.

ARTICOLO 9 – CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LAVORI ED ACQUISTI

Definizione

In base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione comunale mediante deliberazione della Giunta comunale può concedere contributi straordinari per lavori relativi a beni immobili, siti nel territorio del Comune di Porto Viro, di proprietà o nella disponibilità dell'associazione / ente e/o per l'acquisto di beni mobili destinati a fini istituzionali;

Possono beneficiare dei suddetti contributi le associazioni / enti che dimostrano di avere un titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, contratto di comodato gratuito ecc.) atto a garantire il carattere continuativo e duraturo alla gestione della struttura e che si impegnino a non mutarne la destinazione d'uso per i successivi 5 (cinque) anni.

Possono accedere a tali contributi anche soggetti non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni e/o aventi sede in altri comuni purchè l'attività oggetto del contributo sia svolta nel territorio comunale.

Modalità di presentazione domande

Le domande di contributi per lavori, redatte negli appositi stampati che saranno predisposti dal settore competente, dovranno essere corredate da:

- relazione illustrativa della tipologia dell'intervento oggetto di finanziamento e relativo piano finanziario;
- progetto;
- relazione in ordine alle modalità e ai tempi di realizzazione delle opere;
- titolo di disponibilità del bene immobile.

Le domande di contributi per acquisti di beni mobili vanno corredate da:

- relazione illustrativa circa le finalità dell'acquisto,
- previsione di spesa ed eventuale sussistenza di altre forme di sostegno pubblico.

L'ufficio inoltre può richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.

Istruttoria

Il settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario verrà archiviata.

Criteri per l'assegnazione dei contributi/agevolazioni

La Giunta Comunale, previa istruttoria da parte del responsabile del settore competente decide in ordine alla concessione dei contributi tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale, educativa e culturale dell'attività svolta dal richiedente
- della gratuità o meno delle iniziative proposte abitualmente dal richiedente
- del numero di persone che beneficeranno dei lavori/acquisti oggetto del contributo

Nella motivazione dell'atto di concessione del contributo dovrà essere dato conto delle valutazioni effettuate.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 90% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque non potrà superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Erogazione dei contributi

Per l'erogazione dei contributi i soggetti beneficiari, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori/acquisti ammessi a contributo, a pena di decadenza del contributo concesso, devono presentare al settore competente:

- Una relazione illustrativa sullo svolgimento dei lavori/acquisti per cui è stato concesso il contributo
- La rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci
- Copia delle fatture e dei documenti di spesa.

I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile del settore competente entro i 90 giorni successivi, previa verifica della regolarità della documentazione presentata.

Su richiesta del beneficiario è ammessa la liquidazione di parte del contributo in acconto, su base percentuale, ovvero in relazione allo stato di avanzamento dei lavori/acquisti, su presentazione di idonea documentazione di spesa.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA'

Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui al presente Regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.

E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo di acquisire le autorizzazioni e i permessi di legge.

Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.

Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, potrà sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, stabilirne la revoca.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

ARTICOLO 12 – Norme e regolamenti

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello statuto e dei regolamenti comunali.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.